

STATUTO

1. È costituita un'Associazione avente il carattere di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:

STUDIUM GENERALE AMBROSIANUM - ONLUS

(d'ora in poi "l'Associazione"), con sede in Milano, via Feraboli, 37.

2. L'Associazione, a norma del D. lgs. 460/1997 persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte e della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, ivi comprese le biblioteche e i beni archivistici di cui al D. lgs. 490/1999.

3. In particolare, l'Associazione ha il fine di promuovere e accrescere l'interesse, l'attività di ricerca, la produzione di studi nel campo della storia della Chiesa milanese/ambrosiana nelle sue molteplici espressioni sociali, civili, culturali, etiche e spirituali, ecc., e nei suoi svariati rapporti con il contesto politico-istituzionale, territoriale, sociale, culturale, ecc., per la salvaguardia, la valorizzazione e la divulgazione del suo patrimonio storico a beneficio della comunità civile ed ecclesiale.

4. In accordo con il proprio scopo e per il raggiungimento dei fini statutari, l'Associazione potrà pertanto:

- realizzare e contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e altre attività di carattere culturale e scientifico, anche nella forma di affidamento attivo e passivo di incarichi di studio e di ricerca;
- patrocinare e sostenere, direttamente o in collaborazione con altri enti e istituzioni italiane o straniere, convegni e seminari di studio e altre manifestazioni di carattere culturale e scientifico o altre manifestazioni formative o didattiche, quali mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio o altro, purché attinenti alle finalità istituzionali;
- curare e promuovere la formazione di giovani studiosi, sia mediante opportune iniziative didattiche e scientifiche, sia mediante l'assegnazione di borse di studio o di premi o altri incentivi;
- provvedere all'acquisto di attrezzature, impianti, beni librari e archivistici riguardanti le finalità statutarie;
- effettuare iniziative e servizi di documentazione e di salvaguardia dei beni di interesse culturale;
- instaurare rapporti di reciprocità e/o di collaborazione con enti e istituzioni accademiche o scientifiche nonché di stabilire relazioni con individui, enti e organizzazioni pubbliche o private;

- stabilire rapporti di collaborazione con progetti scientifici nazionali o internazionali e partecipare a società scientifiche e affini;
- promuovere e curare, direttamente o mediante terzi, l'edizione e la diffusione di testi, libri, collane, riviste e periodici, pubblicazioni multimediali, network informatici e affini.

5. All'Associazione è fatto divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura;
- di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante tutta la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.

6. Sono soci fondatori dell'Associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente Statuto; sono soci ordinari quelli che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e impegnandosi a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo stesso, e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio direttivo; i soci onorari sono persone che hanno reso servizi eminenti all'Associazione o che hanno apportato significativi contributi scientifici di grande rilievo nei campi di studio di pertinenza dell'Associazione.

I soci ordinari e onorari sono ammessi per deliberazione del Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- se maggiore d'età, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- decesso;
- recesso volontario;
- esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a comportamento contrario alle disposizioni del presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni o a deliberazioni prese dagli organi sociali, ovvero in seguito a comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

Inoltre, i soci ordinari cessano di appartenere all'associazione per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Il socio che per qualsiasi motivo (decesso, recesso, morosità o esclusione) cessi di far parte dell'Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

8. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio direttivo,
- Il Presidente e il Vicepresidente,
- Il Segretario,
- Il Collegio dei revisori.

9. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori e tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione del programma annuale delle attività e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

10. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

11. L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad un altro socio; è vietato il cumulo di deleghe superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in assenza, dal Vice-presidente.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto al Segretario. Quando lo ritenga opportuno, il Presidente ha facoltà di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea delibera sempre con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in questo caso il Presidente scegliere due scrutatori fra i presenti.

12. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, anche non soci, determinati numericamente e nominati dall'Assemblea.

13. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni; nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Il Consiglio delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio predisponde il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, nonché circa l'ammissione di nuovi soci.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di persone singole e commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.

14. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente.

15. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione all'atto di ammissione ~~dei soci~~ nell'Associazione nella misura fissata dal Consiglio direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente ~~dal~~ Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio direttivo in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
- dai versamenti volontari degli associati;
- da contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti effettuate da terzi o dagli associati;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

16. L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nominerà un Collegio di revisori con il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell'Associazione. Il Collegio è composto da tre membri scelti anche tra non soci, che durerà in carica tre anni. I membri del Collegio sono rieleggibili.

18. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Particolari norme per il funzionamento dell'Associazione e l'esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi da parte del Consiglio direttivo.

20. Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.

Il presente Statuto consta di cinque fogli, i primi quattro scritti per intero e metà del secondo.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano, lì 06 febbraio 2006.

*Pieruccio Serrai
Giulia Lanza
Riccardo Politi.
Massimiliano
Anselmo Manzù*



E 171,72

IL CAPO AREA SERVIZI
(Dr Giovanni BONFIGLIO)

RENNI / SHAPKA
Operatore Contabile

Ufficio Anagrafe - Comune di Genova - Via XX settembre, 10 - 16132 Genova - Tel. 010/5000000 - Telex 200000 GENITL I

• *obj. Quelque chose*
• *obj. Quelque chose*
• *obj. Quelque chose*
• *obj. Quelque chose*
• *obj. Quelque chose*



卷之三